



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 14769 del 2018, proposto da

**[REDACTED]** rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria 2;

***contro***

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Commissione D'Esame Decreto Direttoriale n. 1532/2016 Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei Processi Culturali non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

– del provvedimento, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 16.10.2018, contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l'accesso al ruolo dei professori universitari di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C2 “

Sociologia dei processi culturali e comunicativi” di cui al Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca emesso a norma dell'art.16 della L.240/2010, nonché a norma del D.p.r. Del 14 settembre 2011, n. 222 per come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

- nonché per l'annullamento dello stesso verbale di non abilitazione e dell'elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende la ricorrente.
- di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;
- ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione della ricorrente del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché del Decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120;
- delle delibere Anvur 50, 64 e 7 del 2012 e C.M. Miur n.754 dell'11 gennaio 2013 nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di escludere chi ricorre”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame la ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione all'esito delle procedure di valutazione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale all'esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 14/C2 "Sociologia dei processi culturali e comunicativi".

La ricorrente denuncia plurime violazioni della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 120/2016, violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 ed eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà del giudizio, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.

All'esito dell'udienza pubblica tenutasi in data 2/7/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

In punto di fatto deve essere rilevato che la Commissione attestava il superamento di due valori soglia su tre relativi all'impatto della produzione scientifica presentata. Veniva altresì accertato dalla Commissione il possesso, in capo alla ricorrente, di almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. n. 120/2016.

In particolare l'impugnato giudizio negativo è stato formulato dalla Commissione sul rilievo che le pubblicazioni scientifiche presentate dalla ricorrente ai fini dell'art. 7 del D.M. n. 120/2016 non fossero tali da contribuire in modo significativo al progresso della ricerca per mancanza di qualità, originalità ed innovatività anche in considerazione della poca coerenza con le tematiche proprie del settore concorsuale 14/C2.

Brevemente il Collegio osserva che gli artt. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, 3 del D.M. n.120/2016 prevedono che, nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

Inoltre l'art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 specifica che "la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca". Secondo il disposto dell'art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:

- a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
- e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
- f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

L'Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce inoltre che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e

rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale. Infine l'art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che "la Commissione conferisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambi le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 5; b) presentano, ai sensi dell'art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all'Allegato B."

In primo luogo occorre precisare che il superamento delle mediane relative all'impatto della produzione scientifica e l'accertamento di almeno tre titoli in capo alla ricorrente non precludono un'eventuale valutazione negativa delle pubblicazioni presentate ai fini di cui all'art. 7 del D.M. n. 120/2016. Si tratta infatti di momenti separati ed autonomi del giudizio di abilitazione che, se valutati positivamente nel loro complesso, determinano il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 120/2016.

Ciò premesso il giudizio negativo espresso dalla Commissione nei confronti della ricorrente è stato formulato in violazione dell'art. 3 del D.M. n. 120/2016. In particolare l'onere di motivazione del giudizio gravante sulla Commissione non può, nel caso di specie, ritenersi assolto atteso che il giudizio collegiale e i singoli giudizi individuali non sono adeguatamente motivati e articolati.

Non può considerarsi motivato un giudizio che si limiti a richiamare la non soddisfazione dei criteri previsti dall'art. 4 del D.M. n. 120/2016 poiché tali criteri costituiscono elementi del giudizio mentre la motivazione ne costituisce il relativo supporto logico e argomentativo. In particolare per motivazione si deve intendere la sintesi delle valutazioni che, alla stregua dei criteri previsti dalla legge, hanno determinato la Commissione ad esprimere un determinato giudizio.

Nel caso in esame, data la mancanza di argomentazioni a riguardo, non è possibile ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare negativamente le pubblicazioni scientifiche presentate dalla ricorrente con riferimento alla mancanza di originalità, innovatività e alla poca coerenza delle stesse con il settore concorsuale 14/C2.

Il giudizio della Commissione così formulato risulta apodittico ed illegittimo nei termini sopraesposti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l'effetto, dispone una nuova valutazione da parte di una diversa Commissione.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**